



# Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015<sup>1</sup> sui prodotti elettrici a bassa tensione è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>-c e 2*

<sup>1</sup> Nella presente ordinanza si intende per:

- <sup>b<sup>bis</sup></sup> *fabricante*: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
- <sup>b<sup>ter</sup></sup> *rappresentante autorizzato*: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- <sup>b<sup>quater</sup></sup> *importatore*: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero;
- <sup>b<sup>quinqies</sup></sup> *distributore*: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato;
- <sup>b<sup>sexies</sup></sup> *fornitore di servizi di logistica*: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 2010<sup>2</sup> sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci;

<sup>1</sup> RS 734.26

<sup>2</sup> RS 783.0

<sup>bsepties</sup>. *prestatore di servizi della società dell'informazione*: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

c. *operatore economico*: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica;

<sup>2</sup> La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.

### *Art. 3*

I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose.

### *Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva*

<sup>3</sup> Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:

### *Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, sul prodotto a bassa tensione o, qualora ciò risulti impossibile, sul suo imballaggio o sulla documentazione allegata devono essere indicati anche il nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato e l'indirizzo di contatto del fornitore di servizi di logistica.

### *Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il fornitore di servizi di logistica è soggetto agli obblighi di cui al capoverso 1 quando:

- a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
- b. non vi è alcun importatore.

### *Art. 12 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il fornitore di servizi di logistica è soggetto all'obbligo di cui al capoverso 1 quando:

- a. il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato; e
- b. non vi è alcun importatore.

*Art. 23 cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Gli operatori economici sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione da essi messi a disposizione sul mercato. Tale obbligo vige anche per il rappresentante autorizzato per i prodotti a bassa tensione oggetto del suo mandato.

<sup>6</sup> Su richiesta dell'organo di controllo, i fornitori di servizi della società dell'informazione sono tenuti a cooperare con l'organo di controllo nell'adozione di misure volte a eliminare o ridurre i rischi connessi ai prodotti a bassa tensione messi in vendita online attraverso i loro servizi.

*Art. 24 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il fabbricante non ha designato né un domicilio in Svizzera né un rappresentante autorizzato e non vi è alcun importatore, il fornitore di servizi di logistica informa senza indugio l'organo di controllo in merito alle carenze riscontrate e alle misure adottate, se ciò risulta necessario in considerazione dei rischi.

*Art. 25 cpv. 5*

<sup>5</sup> In assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, l'organo di controllo ha anche la facoltà di ordinare all'operatore economico o al prestatore di servizi della società dell'informazione di rimuovere contenuti relativi a un prodotto a bassa tensione da un'interfaccia online.

*Art. 26 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup> L'organo di controllo può informare la popolazione della non conformità tecnica di un prodotto a bassa tensione, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. In particolare, può pubblicare le informazioni seguenti:

- a. le informazioni che ne permettono l'identificazione, segnatamente il fabbricante, il marchio e il tipo;
- b. l'utilizzo a cui è destinato il prodotto a bassa tensione;
- c. le fotografie del prodotto a bassa tensione e del suo imballaggio;
- d. la data della decisione di non conformità;
- e. le misure adottate.

<sup>3</sup> Può collegarsi a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi informazioni di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr